



in collaborazione con



EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Dott. Renzo Radicioni

22 marzo 2021


Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it



VINCOLO DI DESTINAZIONE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE Artt. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale)

- I. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

- II. Le limitazioni alla responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge




La responsabilità patrimoniale consiste in uno **stato di soggezione del debitore all'azione esecutiva, individuale o collettiva** dei rispettivi creditori in caso di crisi o di insolvenza e che tutti i beni presenti e futuri del debitore medesimo costituiscono l'**oggetto potenziale**



VINCOLO DI DESTINAZIONE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE Artt. 2741 c.c. (Concorso dei creditori e cause di prelazione)

I. creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione

II. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.



La ***par condicio creditorum*** (non è un principio assoluto) si manifesta quando più creditori vantano più pretese nei confronti del medesimo debitore e il patrimonio di quest'ultimo non è capiente per garantire il soddisfacimento di tutti i creditori.



VINCOLO DI DESTINAZIONE SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE Artt. 2910 c.c. (Oggetto dell'espropriazione)

I. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.




Il patrimonio del debitore, da **oggetto potenziale**, diviene **oggetto attuale** della specifica azione esecutiva.



CONCORDATO PREVENTIVO

CRISTALLIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO

*VIENE POSTO UNO SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE AL
SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E DALLA CONSEGUENTE
INSENSIBILITA' ALLE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI*



*PERSEGUENDO LO SCOPO DI CONSERVARE IL PATRIMONIO DEL
DEBITORE A GARANZIA DEI CREDITORI FINO ALL'OMOLOGAZIONE DEL
CONCORDATO.*



in collaborazione con



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 161, comma 6 l. fall.

Il deposito del ricorso determina il c.d. *automatic stay* (ovvero il divieto per i creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore) consente all'impresa di prendersi il tempo necessario per risolvere il proprio stato di insolvenza.



in collaborazione con



CONCORDATO PREVENTIVO

Allo scadere del termine:

- *Il debitore presenta la proposta definitiva di concordato preventivo*
- *Il debitore presenta una richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito*



in collaborazione con



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 54 (Misure cautelari e protettive)

Facoltà del debitore (*su istanza di parte*) di richiedere al Tribunale di emettere «*i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze più idonei ad assicurare **provvisoriamente** gli effetti della sentenza che omologa il concordato preventivo*».



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 96 ccii (Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo)

LE FORMALITA' NECESSARIE PER RENDERE OPPONIBILI GLI ATTI A TERZI, SE COMPIUTE DOPO LA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CONCORDATO (APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) SONO SENZA EFFETTO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI (ART. 145 CCII e ART. 45 L. FALL.)



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 94 ccii

(Effetti della presentazione della domanda di concordato)

1. Il debitore «conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa», ma «sotto la vigilanza del commissario giudiziale»

Effetto *ipso iure* che si verifica all'atto del «deposito della domanda di concordato e perdura fino al sentenza di omologazione del concordato»

Art. 167 l. fall. «...durante la procedura di concordato»

Art. 113 ccii «...la procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 48»



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 94 ccii

(Effetti della presentazione della domanda di concordato)

1. Il debitore amministra i suoi beni e gestisce i suoi beni sia di *ordinaria* che di *straordinaria amministrazione*.

Distinzione della *fase dell'amministrazione anteriore* del decreto di apertura del concordato preventivo (art. 46 ccii) dalla *fase successiva al decreto medesimo*.

La distinzione non interessa gli atti di ordinaria amministrazione.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 46 ccii

(Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo)

Gli atti di straordinaria amministrazione sono *autorizzabili solo dal Tribunale ed unicamente per ragioni di urgenza.*

Art. 94, comma 3 ccii

(Effetti della presentazione della domanda di concordato)

Gli atti straordinaria amministrazione, anche in assenza di urgenza, possono essere autorizzati a condizione che sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 94, comma 2 ccii (Effetti della presentazione della domanda di concordato)

Il debitore deve chiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato per i seguenti atti negoziali tipici:

- a. mutui (*anche sotto forma cambiaria*);
- b. transazioni;
- c. compromessi;
- d. alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo;
- e. le concessioni di pegno o di ipoteche, le fideiussioni;
- f. le rinunzie di liti;
- g. le ricognizioni di diritti di terzi;
- h. le accettazioni di eredità e di donazioni

sono **inefficaci** rispetto ai creditori anteriori al concordato.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 46, comma 5 ccii (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo)

«I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione del Tribunale.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 (novanta) giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono **inefficaci** rispetto ai creditori anteriori»

Pressoché «uguale» all'art. 168, comma 3 l. fall.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 89 ccii (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applica:

- a. riduzione del capitale per perdite e disattivazione temporanea della causa di scioglimento (artt. 2446 e 2447 c.c.);
- b. disattivazione della causa di scioglimento delle società di capitali e delle cooperative per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484 n. 4 c.c.)

Riproduce le regole già contenute nell'art. 182-sexies l. fall.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 100 ccii (Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi)

Il debitore che presenta domanda di concordato può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, se un professionista indipendente attesta che le prestazioni sono **essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.**

Riproduce le regole già contenute nell'art. 182-quinquies l. fall.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 100, comma 1, secondo periodo ccii («Non» Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi)

L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati **fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie** che vengano apportate al debitore **senza obbligo di restituzione** o con obbligo di **restituzione postergato** alla soddisfazione dei creditori.

Riproduce le regole già contenute nell'art. 182-quinquies, comma 5 l. fall.



CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 100, comma 1, secondo periodo ccii
(«Non» Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi)

Il tribunale **può autorizzare**, alle medesime condizioni, il pagamento della **retribuzione dovuta per la mensilità antecedente** il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.



Grazie per
l'attenzione
prestata

